



**REDDITO**   
**DI AUTONOMIA**   
**IN PIEMONTE** 

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**“ISTITUZIONE DEL REDDITO DI AUTONOMIA. SOSTEGNO AL REDDITO IN FAVORE DI DISOCCUPATI, INOCCUPATI, PRECARIAMENTE OCCUPATI, SOTTOCCUPATI E INABILI AL LAVORO”**

*Presentata dai Consiglieri regionali:*

*GRIMALDI Marco (primo firmatario), ROSSI Domenico, APPIANO Andrea, ACCOSSATO Silvana, GIACCONE Mario, OTTRIA Walter, FERRENTINO Antonio, VALLE Daniele, ALLEMANO Paolo, BARICCO Enrica, RAVETTI Domenico, BOETI Nino, MOTTA Angela, CHIAPELLO Maria Carla, BARAZZOTTO Vittorio*

Torino, 7 Settembre 2015

## RELAZIONE

La globalizzazione degli ultimi venticinque anni ha creato la più forte concentrazione di capitale della storia dell'umanità. Secondo la classifica dei miliardari globali stilata da Forbes, il patrimonio detenuto dall'1 per cento della popolazione del pianeta raggiunge i 7,05 trilioni di dollari, in crescita di 650 miliardi rispetto ai 6,4 trilioni del 2014. L'Italia va nello stesso verso. Secondo l'OCSE, nel nostro Paese da metà degli anni '80 a oggi, la disuguaglianza economica è cresciuta del 33%, dato più alto fra i Paesi avanzati, la cui media è del 12%. Al punto che oggi l'1% delle persone più ricche detiene il 14,3% della ricchezza nazionale netta (definita come la somma degli asset finanziari e non finanziari, meno le passività), praticamente il triplo rispetto al 40% più povero, che detiene solo il 4,9%. Dal 2008 a oggi, gli italiani che versano in povertà assoluta sono quasi raddoppiati fino ad arrivare a oltre 6 milioni, rappresentando quasi il 10% dell'intera popolazione. Dieci milioni di italiani e italiane vivono in condizione di povertà relativa, sei milioni in condizione di povertà assoluta. La crisi ha inoltre accentuato le differenze, dato che la perdita di reddito disponibile tra il 2007 e il 2011 è stata ben più elevata (-4%) per il 10% più povero della popolazione rispetto al 10% più ricco (-1%). La ricchezza nazionale netta in Italia è distribuita in modo molto disomogeneo, con una concentrazione particolarmente marcata verso l'alto.

Il 20% più ricco detiene il 61,6% della ricchezza e il 20% appena al di sotto il 20,9%. Il restante 60% si deve accontentare del 17,4% della ricchezza nazionale, con appena lo 0,4% per il 20% più povero. Anche nella fascia più ricca, inoltre, la distribuzione è nettamente squilibrata a favore del vertice. Il 5% più ricco della popolazione detiene infatti il 32,1% della ricchezza nazionale netta.

Il tasso di povertà tra le famiglie italiane di lavoratori "non-standard" (autonomi, precari, part time) è al 26,6%, contro il 5,4% per quelle di lavoratori stabili, e il 38,6% per quelle di disoccupati. In particolare, mostrano i dati Ocse, se si fissa a 100 il guadagno medio dei lavoratori con posto fisso, quello degli atipici si ferma a 57, con grosse disparità tra le varie categorie (72 per un lavoratore autonomo, 55 per un lavoratore con contratto a termine full time, 33 per un lavoratore con un contratto a termine part time). A questo si aggiunge la sempre maggiore difficoltà a passare da un'occupazione precaria a una fissa: sempre secondo i dati Ocse, tra le persone che nel 2008 avevano un lavoro a tempo determinato, cinque anni dopo solo il 26% era riuscito ad ottenere un posto a tempo indeterminato.

Negli ultimi quindici anni, infatti, si è assistito a una radicale trasformazione delle forme di produzione e di regolazione dei rapporti fra impresa e lavoro, alla decentralizzazione della produzione e alla flessibilità della prestazione.

Oggi, il lavoro fisso è sempre meno una possibilità reale e sempre più un'eccezione, soprattutto per i cittadini più giovani. Si è iniziato a parlare di precarietà del lavoro e della vita quale risvolto negativo della flessibilità introdotta nel sistema del lavoro a partire dagli anni '90. Il lavoratore flessibile e precario si trova di fronte alle esigenze della propria esistenza privo della pur minima protezione sociale. Ciò comporta, per l'individuo, forti squilibri nella gestione della propria vita presente, del proprio tempo, e nelle scelte per il futuro. Nell'introdurre la flessibilità del lavoro, nel liberalizzare il rapporto tra impresa e lavoro, nelle successive revisioni delle tipologie contrattuali, la legislazione ha mancato e continua a mancare di stabilire un sistema di garanzie adeguato alle nuove forme di contratto. La liberalizzazione dei contratti ha finito per coincidere con una vera e propria deregolamentazione dei rapporti tra lavoratori e impresa. Il lavoro flessibile è diventato, per antonomasia, un lavoro senza regole e senza garanzie: un lavoro precario.

Le ultime riforme non hanno posto un argine a questo fenomeno poiché, se da un lato non hanno intaccato la proliferazione delle forme contrattuali precarie riducendone sensibilmente il numero,

dall'altro hanno di fatto sostituito il vecchio contratto a tempo indeterminato con un contratto “a tutele crescenti” in realtà deprivato delle precedenti tutele. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, non vi è stata un'estensione nei confronti di lavoratori precari, inoccupati e disoccupati non provenienti da un rapporto di lavoro dipendente, eccezion fatta per la Dis Coll per co.co.co e co.co.pro, pari al 75% del reddito medio mensile del beneficiario nel caso la cifra non superi i 1.195 euro, non superiore a 1.300 euro mensili, ridotta del 3% ogni mese a partire dalla quarta mensilità e comunque durevole per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione a partire dal 1 gennaio 2014 e non più di sei mesi.

Per questo è sempre più urgente una misura universale per sottrarre chi è in cerca di occupazione alla ricattabilità del lavoro precario, contrastare la povertà, promuovere l'integrazione sociale e garantire una qualità di vita adeguata alla dignità delle persone.

L'introduzione di un reddito minimo garantito sarebbe oltretutto in linea con la risoluzione del Parlamento Europeo, che chiede agli Stati membri di inserire questa misura pari al 60% del reddito mediano nazionale. L'Italia è tra i pochissimi Paesi europei – insieme alla sola Grecia – a non avere alcuna forma di tutela di ultima istanza. È persino inadempiente rispetto all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Oggi sarebbe compito improrogabile del legislatore riesaminare l'ordine delle questioni in gioco e porre termine a questa anomalia legislativa e agli squilibri sociali che la precarietà ha introdotto, affrontando il problema in modo radicale, valutando nel merito le implicazioni dell'attuale condizione d'incertezza e le possibili soluzioni.

Le prestazioni del reddito minimo garantito dovrebbero essere inoltre riconosciute come livelli essenziali concernenti i diritti sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione.

Un reddito minimo, infatti, garantisce l'autonomia e la libertà di scelta, sottrae dalla ricattabilità del lavoro nero e delle nuove forme di sfruttamento e schiavismo, permetterebbe a una generazione di compiere scelte non dettate dalla condizione economica della propria famiglia e di avviare un percorso di crescita formativa, professionale e di vita con una minima rete di protezione sociale. Il reddito minimo non è quindi una semplice protezione o una misura assistenziale, ma un investimento, un'opportunità, una responsabilizzazione degli individui perché tutti e tutte possano avere la possibilità di costruire qualcosa per sé e per la società in cui vivono. Opportunità oggi negate in particolare a giovani, donne, partite iva, disoccupati, precari, piccoli imprenditori. Il reddito minimo è un argine contro il lavoro nero, il lavoro sottopagato e la negazione delle professionalità e della formazione acquisita. Costituisce inoltre uno strumento formidabile nella lotta alla mafia, contribuendo a sottrarre le persone al ricatto cui fanno affidamento cosche e malapolitica per alimentare un circuito vizioso che, come un virus, infetta sistema economico e rapporti sociali. Significa non vendersi sul mercato del lavoro alle peggiori condizioni possibili. Da argine può diventare un paradigma per la costruzione di un welfare che includa e promuova.

Per questo servirebbe una legge nazionale che preveda un reddito di 600 euro al mese a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 7.200 euro.

In tal senso, la nostra proposta si inserisce all'interno del percorso della campagna nazionale “100 giorni per un reddito di dignità contro la povertà e le mafie” promossa da Libera, che chiede l'approvazione di una delle proposte di legge depositate in Parlamento sull'istituzione di un reddito minimo o di cittadinanza. La campagna nasce dallo storico impegno di Libera per la giustizia sociale e dal percorso della campagna “Misericordia Ladra”, ma è promossa anche dal Gruppo Abele e

coinvolge il Bin – Basic Income Network (che raccoglie sociologi, economisti, filosofi, giuristi, ricercatori, liberi pensatori che da anni si occupano di studiare, progettare e promuovere interventi indirizzati a sostenere l'introduzione di un reddito garantito in Italia) e il CILAP EAPN – European Anti Poverty Network (la sezione italiana dell'EAPN, associazione senza scopo di lucro che promuove, diffonde e approfondisce le tematiche relative alle politiche europee di lotta alla povertà e contro l'esclusione sociale).

Tuttavia, nell'attesa dell'approvazione di questa misura e anche allo scopo di sollecitarla, le Regioni possono avviare sperimentazioni, progetti pilota per l'assegnazione di un reddito di autonomia a livello regionale, che seguano precisi criteri e siano sottoposti a successiva valutazione.

Molte Regioni hanno già inserito la previsione (con varie denominazioni) di una qualche forma di tutela del reddito nell'ambito di leggi organiche sull'assistenza sociale. Per esempio la legge 12 marzo 2003, n. 2 della Regione Emilia Romagna stabilisce all'art. 13 che «nell'ambito degli interventi e dei servizi del sistema locale, la Regione, con proprio atto, incentiva programmi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento». Similmente la legge 23 dicembre 2005, n. 23 della Regione Sardegna prevede all'art. 33 l'istituzione di un «reddito di cittadinanza, quale forma specifica di intervento contro l'esclusione sociale e la povertà». Il Friuli Venezia Giulia ha sperimentato per un anno una forma di «reddito di base» (art. 59, legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 di istituzione del «sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale») composta di un'erogazione monetaria oltre che di «servizi e prestazioni», destinati su base individuale ai residenti in condizioni di povertà o di esclusione sociale, dietro assunzione di specifici obblighi di attivazione. Il 10 luglio 2015 ha approvato la legge regionale n. 15 che prevede «Misure di inclusione attiva e sostegno al reddito»: un bonus fino a 550 euro netti al mese di cui potranno beneficiare diecimila tra i friulani più poveri. La L. 19 febbraio 2004, n. 2 di «istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza» della Regione Campania è invece rimasta in funzione per molti anni. Con l'espressione «reddito di cittadinanza» si intende qui un'erogazione pensata per alleviare le forme più estreme di deprivazione e di emarginazione sociale, destinata ai nuclei familiari più poveri, dietro istanza di questi ultimi, e secondo graduatorie da stilare anno per anno in base alle domande pervenute e ai margini di bilancio disponibili. Infine va segnalata l'iniziativa della Regione Lazio confluita nella legge 20 marzo 2009, n. 4 di «istituzione del reddito minimo garantito. Sostegno al reddito in favore dei disoccupati, inoccupati o precariamente occupati». Si ha qui per la prima volta il riconoscimento della necessità di tutela da parte dei soggetti «precariamente occupati», cioè dei milioni di giovani e meno giovani che, divisi tra contratti a progetto, collaborazioni occasionali, periodi di disoccupazione involontaria, stage formativi, esperienze lavorative mal remunerate, pur se inseriti compiutamente nel ciclo produttivo (e anzi spesso nelle punte più avanzate e moderne dell'economia capitalistica) rischiano concretamente di scivolare verso l'esclusione sociale.

Questo, crediamo, è il modello più adeguato e più avanzato di intervento a livello regionale.

Tuttavia, le leggi regionali non hanno il solo scopo di anticipare e compensare ciò che la legislazione nazionale ancora non prevede. Un secondo elemento positivo degli interventi regionali è rappresentato dall'apporto «scientifico» che essi hanno in parte fornito alla conoscenza del fenomeno delle nuove povertà; ad esempio – come segnala il BIN (Basic Income Network) – in Friuli Venezia Giulia è emerso che il 20% dei beneficiari era titolare di un rapporto lavorativo, mentre lo stesso accadeva nella Provincia autonoma di Bolzano per il 23,8% dei soggetti. Se ne deve concludere che le trasformazioni degli ultimi decenni nel mercato del lavoro stanno determinando rischi inediti di esclusione sociale, soprattutto tra quei lavoratori che a causa della discontinuità della carriera lavorativa sono esclusi dagli ammortizzatori sociali tradizionali.

I dati sulla precarietà in Piemonte sono allarmanti. Benché le procedure di assunzione nel I trimestre del 2015 registrino un incremento dell'11,7% rispetto all'anno precedente, in buona parte per effetto della marcata espansione dei contratti a tempo indeterminato standard (+53%, pari a circa 10.000 procedure in più), frutto degli sgravi contributivi previsti dalla Legge di stabilità 2015 e normati dalla Circolare INPS n. 17/2015, e benché il lavoro precario assorbisse nel 2014 una percentuale maggiore, ossia l'82,3% del totale delle procedure, le assunzioni a termine restano comunque nettamente prevalenti, con una quota pari al 77%.

Dagli ultimi dati Istat disponibili le persone in cerca di occupazione in Piemonte sono stimate in 226.000 nel 2014, con un aumento di 17.000 unità sull'anno precedente. Il tasso di disoccupazione è stimato intorno all'11,3%. Si rileva nel 2014 una crescita esponenziale del tasso di disoccupazione, soprattutto per i soggetti fino a 24 anni, dove sale dal 14-15% all'attuale 42,2%, che in termini di valore assoluto corrisponde al passaggio da 20.000 a oltre 50.000 ragazzi in cerca di lavoro. I Neet (soggetti non in formazione né in cerca di lavoro) si stimano intorno ai 140.000.

Lotta alla povertà, contrasto della precarietà, sostegno ai giovani per un inserimento nel mondo del lavoro adeguato alla propria formazione, contrasto alla criminalità organizzata, ripensamento del welfare in senso inclusivo e propulsivo, sperimentazione legislativa e apporto scientifico. Questi sono gli obiettivi che si prefigge anche la presente proposta di legge sull'erogazione di un reddito di autonomia per disoccupati, inoccupati e precariamente occupati residenti in Piemonte. Tuttavia, posto che il contributo della Regione sarebbe comunque importante in un momento di crisi e difficoltà come questo, in assenza di un Protocollo di Intesa con il Governo Nazionale (come all'Art. 8 della presente Pdl), questa misura avrebbe un carattere poco più che simbolico.

La Regione Piemonte persegue la riduzione delle disuguaglianze e promuove politiche di tutela della dignità del lavoro, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, dello Statuto regionale, e ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione Italiana:

#### *Art. 2*

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

#### *Art. 3*

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### *Art. 4*

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

#### *Art. 38*

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### “Istituzione del reddito di autonomia. Sostegno al reddito in favore di disoccupati, inoccupati, precariamente occupati, sottoccupati e inabili al lavoro”

#### Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, e in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 2, dello Statuto regionale, persegue la riduzione delle disuguaglianze e promuove politiche di tutela della dignità del lavoro.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1 nonché della Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e nella promozione di una società inclusiva in Europa, fermi restando gli interventi finalizzati all'incremento dell'occupazione previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2008 n. 34 (*Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*), riconosce il reddito di autonomia allo scopo di favorire l'inclusione sociale per le persone disoccupate, inoccupate o precariamente occupate, quale misura di contrasto della disuguaglianza sociale e dell'esclusione sociale nonché come strumento per tutelare la dignità della persona, favorire la cittadinanza sociale e rafforzare le politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro.

#### Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) "reddito di autonomia" quell'insieme di forme reddituali, dirette e indirette, che assicurano un'esistenza libera e dignitosa;
- b) "disoccupati" coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
- c) "inoccupati" coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
- d) "lavoratori precariamente occupati" coloro che hanno un rapporto di lavoro in grado di garantire un reddito annuo lordo inferiore a ottomila euro ovvero coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito che non determina la perdita dello stato di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 del 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (*Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144*);
- e) "sottoccupati" coloro che, per carenza di domanda di lavoro, lavorano a orario ridotto rispetto a quello normale, cosiddetto a tempo pieno, ricevendo un compenso comunque inferiore a un reddito annuo lordo inferiore a ottomila euro;
- f) "inabili al lavoro" coloro che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 (*Revisione della disciplina della invalidità pensionabile*);
- g) "centri per l'impiego" le strutture previste dalla l.r. n. 34/2008.

**Art. 3**  
*(Reddito di autonomia)*

1. Il reddito di autonomia si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e e), in somme di denaro non superiori a *settemila, duecento* euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettera c) e d), in somme di denaro non superiori a *cinquemila* euro l'anno, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente e nell'anno in corso ed erogate nelle misure indicate dal regolamento di cui all'articolo 7 ed è commisurato sulla base della differenza tra il valore della soglia di accesso e l'ISEE del nucleo familiare di cui all'articolo 4, tenuto conto dei minori di diciotto anni e dei figli a carico presenti nel nucleo familiare, anche tramite l'individuazione di distinti scaglioni sulla base del valore dell'ISEE medesimo.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con i trattamenti previdenziali e assistenziali, o assimilabili, percepiti dal soggetto che ne beneficia, entro i limiti degli importi stabiliti dal medesimo comma 1.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non cedibili a terzi e, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, non sono compatibili con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

4. Le amministrazioni provinciali, metropolitane e comunali, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere ulteriori interventi finalizzati al sostegno dei soggetti di cui all'articolo 4 volti, in particolare, a contribuire e a favorire:

- a) la circolazione gratuita, previo accordo con gli enti interessati, sulle linee di trasporto pubblico locale su gomma, su ferro e metropolitane;
- b) la fruizione di attività e servizi di carattere culturale, aggregativo, ricreativo e sportivo;
- c) il pagamento delle forniture di pubblici servizi;
- d) la gratuità dei libri di testo scolastici per i componenti del nucleo familiare che frequentano le scuole primarie e secondarie e il diritto allo studio.

**Art. 4**  
*(Soggetti beneficiari e requisiti)*

1. Sono beneficiari del reddito di autonomia di cui all'articolo 3:

- a) i disoccupati;
- b) gli inoccupati;
- c) i lavoratori precariamente occupati;
- d) i lavoratori sottoccupati;
- e) i soggetti riconosciuti inabili al lavoro.

2. I beneficiari indicati al comma 1 devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5 per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:

- a) residenza nella Regione da almeno trentasei mesi;
- b) iscrizione alle liste di collocamento dei Centri per l'impiego, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera e);
- c) reddito personale imponibile non superiore a *ottomila* euro relativo all'anno in corso e comunque non superiore a *quindicimila* euro come reddito familiare;
- d) reddito personale imponibile non superiore a *ottomila* euro relativo all'anno precedente alla presentazione dell'istanza e comunque non superiore a *quindicimila* euro come reddito familiare;
- e) reddito familiare non superiore a *ventimila, novecentocinquantasei* euro ISEE nell'anno precedente alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5.
- e) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

#### **Art. 5**

*(Modalità di accesso alle prestazioni)*

1. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza ai Centri per l'impiego di appartenenza al fine di accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3.

2. La Giunta Regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e dei Centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con deliberazione definisce, su base provinciale e metropolitana, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità del mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

3. Sulla base dei criteri definiti dalla deliberazione di cui al comma 2, le province e la Città metropolitana adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni dandone comunicazione ai Centri per l'impiego territorialmente competenti.

4. Le province e la Città metropolitana con cadenza annuale presentano all'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, sentito il parere della competente commissione consiliare, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione per le finalità di cui all'articolo 1.

#### **Art. 6**

*(Decadenza dalle prestazioni)*

1. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 avviene quando il beneficiario:

a) all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 5 o nelle successive integrazioni dichiara il falso in ordine anche a uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2;

b) viene assunto con un contratto di lavoro subordinato ovvero avvia un'attività lavorativa di natura autonoma e, in entrambi i casi, se percepisce un reddito imponibile annuo superiore a *ottomila* mila euro o, comunque, superiore a *quindicimila* mila euro come reddito familiare;

c) rifiuta una proposta di impiego offerta dal Centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 per un periodo di durata doppia rispetto a quello nel quale ne ha indebitamente beneficiato, anche se nel frattempo ha maturato i requisiti.

3. La decadenza di cui al comma 1 lettera c) non opera nell'ipotesi di non congruità della proposta di impiego ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali e informali in suo possesso, certificate dal Centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

4. Il Centro per l'impiego territorialmente competente, nel caso di decadenza, trasmette ai comuni i nominativi dei soggetti nei confronti dei quali l'erogazione delle prestazioni è cessata.

#### **Art. 7**

##### *(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta Regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, adotta un regolamento, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale e con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei Centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, fatta salva la potestà regolamentare della Provincia e della Città metropolitana.

2. Il regolamento di cui al comma 1, in particolare, provvede a:

- a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
- b) definire i criteri e le modalità per la decadenza dal beneficio delle prestazioni di cui all'articolo 3;
- c) definire le modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine di attuazione della presente legge;
- d) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b ), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
- e) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito di autonomia di cui all'articolo 10;
- f) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

#### **Art. 8**

##### *(Protocollo d'intesa)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove un protocollo d'intesa con i Ministeri competenti per avviare, sul territorio piemontese, una sperimentazione del reddito di autonomia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 comma 3.

#### **Art. 9**

##### *(Monitoraggio e stato di attuazione)*

1. La Giunta regionale, avvalendosi del supporto tecnico dell'IRES, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti a seguito dell'istituzione del reddito di autonomia, in termini di inclusione sociale per i lavoratori disoccupati, inoccupati o precariamente occupati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e successivamente con periodicità annuale, presenta al Consiglio regionale una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

- a) il numero dei beneficiari;
- b) lo stato degli impegni finanziari;
- c) le eventuali criticità;
- d) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

4. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 10.

#### **Art. 10**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito un fondo regionale, denominato "Fondo regionale per il reddito di autonomia", il cui stanziamento, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2015, è pari a 2 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) A15121 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie dell'unità previsionale di base (UPB) A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.

3. Per gli anni 2016 e 2017, alla spesa pari rispettivamente a 50 milioni e 60 milioni di euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie delle unità previsionali A11011, A15041, A15061, e con le risorse individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (*Legge finanziaria per l'anno 2003*).

4. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono gli eventuali versamenti dello Stato a seguito dell'adozione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 8 nonché gli eventuali cofinanziamenti degli enti locali.

5. La Giunta regionale quantifica i risparmi derivanti dall'attuazione della presente legge, i quali sono versati nel fondo di cui al comma 1.

#### **Art. 11**

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.